

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4071

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIONDI, COLUCCI, PATRIA

Presentata il 5 luglio 1989

Norme in materia di competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge tende a sollevare la professione di geometra da uno stato di profondo disagio, che ha avuto origine da alcune lacune dell'ordinamento professionale approvato con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, si è aggravato con lo sviluppo della tecnica e non solo danneggia i legittimi interessi della numerosa e benemerita categoria professionale, ma si riflette negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di piccoli operatori e degli strati sociali medi che guardano sempre con immutato interesse al « geometra », come professionista capace di risolvere tutti i problemi di formazione, gestione e manutenzione delle loro attività economiche e patrimoniali.

Il testo normativo cui si fa generalmente riferimento per delimitare la sfera di competenza dei geometri è il già citato regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il regolamento della professione di geometra, che all'articolo 16 disciplina l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale. Di tale articolo va richiamato specificatamente quanto si legge sotto la lettera *l*) e la lettera *m*), laddove si attribuiscono rispettivamente ai geometri la competenza a progettare, dirigere, sorvegliare e liquidare costruzioni rurali ed edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria « comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque im-

plicare pericolo per la incolumità delle persone », e a progettare, dirigere sorvegliare e vigilare « modeste costruzioni civili ».

La certamente non felice formulazione della disposizione in esame — che assume a criterio di riferimento un dato assolutamente generico e metagiuridico quale è la « modestia » dell'opera — giustifica la molteplicità e diversità delle soluzioni adottate di volta in volta dagli interpreti, che appunto al concetto di « modestia » hanno guardato dai più svariati angoli prospettici, adottando parametri di valutazione del tutto soggettivi ed unilaterali.

La migliore giurisprudenza, è giunta ormai da tempo a riconoscere che il concetto di « modeste costruzioni » che i geometri possono progettare e dirigere deve essere definito, in modo esclusivo o quanto meno preminente, sulla base di una valutazione tecnico-qualitativa dell'opera, esaminata sia nelle sue caratteristiche strutturali che nelle modalità costruttive, le quali debbono risultare adeguate alla cultura tecnica degli stessi professionisti (cfr. Consiglio di Stato, V Sez., 17 agosto 1966, n. 1114; Cassazione 20 febbraio 1975, n. 653); ma questo indirizzo è ancora tutt'altro che pacifico e comunque risulta applicato con un margine di incertezza, che si lega, di volta in volta, alle valutazioni necessariamente soggettive dell'organo chiamato in concreto ad esprimere un giudizio.

Diverso e assai più complicato sembra essere il discorso che si riferisce all'impiego da parte dei geometri, di strutture in conglomerato cementizio.

In materia la giurisprudenza appare nettamente divisa; si rinvengono decisioni che affermano *tout court* la competenza dei geometri ad operare con il cemento armato ed altre che la negano. Tutte però attraverso la interpretazione delle norme di legge; nessuna con riferimento concreto alle caratteristiche che si devono e si possono riconoscere alla categoria.

In linea di principio si dovrebbe dire (salvo le precisazioni e le puntualizzazioni del caso) che non si può escludere *a priori* — come pure fa la giurisprudenza prevalente — che i geometri possano ope-

rare con il cemento armato: infatti è la stessa legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (recante norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) a prevedere espressamente che i geometri possono progettare e dirigere opere con l'impiego di strutture in cemento armato « nei limiti delle proprie competenze » (articolo 2).

In altri termini, è da ritenere che i geometri possano progettare e dirigere costruzioni civili aventi caratteristiche tecnico-qualitative compatibili con la loro cultura professionale, sia che queste debbano realizzarsi con murature semplici sia che debbano essere invece realizzate con strutture in cemento armato.

Quanto qui affermato trova precisa conferma anche nelle disposizioni contenute nella normativa riguardante le costruzioni in zone sismiche. A tale proposito va infatti tenuto presente che la legge (la n. 64 del 2 febbraio 1974) espressamente — all'articolo 17, secondo comma — abilita i geometri e i periti edili alla redazione di progetti di fabbricati da realizzare in zone sismiche, con la consueta formula: « nei limiti delle rispettive competenze ».

Per quanto attiene infine le competenze dei geometri in materia urbanistica, è da ritenere che per una soluzione corretta del problema, si debbano operare alcune opportune distinzioni.

È fuori dubbio che è esclusa la competenza dei tecnici diplomati per quanto riguarda piani regolatori generali e strumenti urbanistici equiparati, piani di fabbricazione, piani di costruzione ed altro, anche nell'ipotesi che si tratti di elaborare il piano relativo ad un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per il quale, ai sensi della norma contenuta nell'articolo 16, lettera q), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il geometra potrebbe espletare ordinariamente mansioni di « perito comunale ». È da ritenere infatti che lo studio e la redazione di un piano regolatore generale esorbiti comunque dall'ambito delle « funzioni tecniche ordinarie », implicando la solu-

zione di rilevanti problemi tecnici. Bisogna invece riconoscere che la preparazione della categoria professionale — in relazione ai programmi di studio propri degli istituti tecnici per geometri (giusto quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222) — può consentire al professionista tecnico diplomato di procedere alla redazione di strumenti urbanistici di modesta entità e tali da non prospettare problemi di particolare difficoltà e complessità, quali possono essere, in alcune ipotesi, i piani di lottizzazione.

Va inoltre osservato che i geometri possono sicuramente collaborare alla redazione di piani regolatori o strumenti urbanistici equipollenti, attraverso l'espletamento di attività rientranti nell'ambito delle loro competenze specifiche (rilevamenti topografici, tracciamento di strade, misura e divisione di aree urbane, ed altro).

Tutte le osservazioni che sono state fatte in precedenza, hanno inteso mettere

a fuoco le difficoltà e le lacune dell'ordinamento professionale dei geometri, che il provvedimento legislativo intende superare.

Questa proposta di legge, che fissa le competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica, può rappresentare una soluzione legislativa che, abbandonando l'impiego di formule metagiuridiche e generiche (che si prestano alle più varie interpretazioni e, purtroppo, spesso a interessate strumentalizzazioni) può fornire un sicuro criterio di orientamento per l'attribuzione delle competenze e delle relative responsabilità professionali.

Un tale risultato dovrebbe essere considerato da tutti come un traguardo importante e significativo, specie se, come è facilmente prevedibile, alle professioni tecniche si imporranno, a breve scadenza, profondi e radicali mutamenti sotto il profilo della loro rilevanza ed incidenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto).

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenza professionale negli altri settori, l'attività dei geometri nel campo delle costruzioni, pubbliche o private, civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano è disciplinata dalla presente legge.

ART. 2.

(Costruzioni).

1. Formano oggetto della professione di geometra, nel campo delle costruzioni il progetto, la direzione dei lavori, la direzione di cantiere, la sorveglianza, la misura, la contabilizzazione, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo delle costruzioni di cui all'articolo 1 compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione ed erogazione nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con le seguenti definizioni caratteristiche:

a) nelle zone non dichiarate a rischio sismico:

1) a struttura portante in muratura od a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, compreso il piano terreno o rialzato, oltre ad un piano seminterrato ed un piano interrato;

2) a struttura portante in conglomerato cementizio armato, anche prefabbricato o in ferro: di non più di tre piani fuori terra, compreso il piano terreno o

rialzato, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

b) nelle zone dichiarate a rischio sismico:

1) a struttura portante in muratura ordinaria armata: di non più di tre piani fuori terra, compreso il piano terreno o rialzato, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) a struttura portante in conglomerato cementizio armato gettato in opera, prefabbricato o in ferro: di non più di due piani fuori terra, compreso il piano terreno o rialzato, oltre un piano seminterrato o interrato.

2. Nei centri storici e nelle zone sottoposte a vincoli di tutela la competenza dei geometri è definita da quanto indicato alla lettera *a)* del comma 1 per le zone non dichiarate a rischio sismico ed alla lettera *b)* del comma 1 per le zone dichiarate a rischio sismico.

3. Nei fabbricati definiti monumentali e vincolati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, la competenza dei geometri è limitata agli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario, purché non vengano interessati elementi di particolare carattere architettonico.

4. Per gli interventi di riparazione, ristrutturazione, restauro, riuso, recupero, sopraelevazione, ampliamento, risanamento conservativo, adeguamento igienico-sanitario e funzionale la competenza dei geometri è definita da quanto indicato alla lettera *a)* del comma 1, per le zone non dichiarate a rischio sismico ed alla lettera *b)* del comma 1 per le zone dichiarate a rischio sismico.

5. Sono consentiti su qualsiasi edificio esistente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, igienico-sanitari e funzionali, purché non interessino le strutture portanti.

ART. 3.

(Strutture in conglomerato cementizio normale e armato, in latero-cemento ed in ferro).

1. Nell'ambito delle costruzioni di cui all'articolo 2, la competenza professionale dei geometri attiene la progettazione, il calcolo e la direzione dei lavori delle strutture in conglomerato cementizio normale, armato ed a struttura metallica.

2. Per gli interventi relativi ad edifici oltre i due piani e sino a quattro fuori terra, oltre il seminterrato o interrato, che prevedano strutture in conglomerato cementizio armato o metalliche di tipo iperstatico, il calcolo di queste strutture sarà eseguito da un tecnico laureato, restando di competenza del geometra la progettazione architettonica e la direzione dei lavori.

ART. 4.

(Strutture prefabbricate con componenti in conglomerato cementizio armato, in latero-cemento ed in ferro).

1. Nell'ambito delle costruzioni di cui all'articolo 2, la competenza del geometra si indentifica nella progettazione architettonica, nella progettazione, il calcolo e la direzione dei lavori delle opere e delle strutture non prefabbricate e di tutte le opere strutturali complementari.

ART. 5.

(Urbanistica).

1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata, dei piani di ristrutturazione e dei piani piani-volumetrici relativi ad aree e comparti urbani, o agricoli, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione di lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria

in genere, ciò entro le maglie di comparti e zonizzazione definiti dagli strumenti urbanistici.

ART. 6.

(Direzione dei cantieri).

1. Rientra nella competenza professionale del geometra la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione di strutture in cemento armato ed in ferro per ogni tipo e sorta di opere, anche quando sono progettate e calcolate da tecnici laureati.

ART. 7.

(Norme richiamate).

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, in materia di competenze professionali si applicano il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e la legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8.

(Adeguamento alle direttive comunitarie).

1. Le competenze professionali dei geometri come definite dalla presente legge saranno ampliate ed estese, in attuazione di direttive CEE, sentito il Consiglio nazionale dei geometri, in seguito a modifiche di programmi, di riforme, di istituzione di corsi di specializzazione, di prolungamento degli studi mediante un biennio a livello universitario, un anno di praticantato e superamento di esami di abilitazione.

ART. 9.

(Norme transitorie).

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri per le opere realizzate antecedentemente o in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.